



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina, 1072 - 00156 ROMA
Tel 06 416031 (centralino) - Fax 06 41217815

Indirizzo Internet: lazio.lnd.it
e-mail: crlnd.lazio01@figc.it

Stagione Sportiva 2017/2018

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

Comunicato Ufficiale N°378 del 20/04/2018

DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Si da atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 19 aprile 2018 ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI

Componenti: CARLO CALABRIA, CESARE COLETTA, FELICE SIBILLA, LIVIO ZACCAGNINI

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA FIGC A CARICO DEL SIG. EMANUELE PRECE PER VIOLAZIONE DELL' ART. 1 BIS COMMA 1 E ART. 12 COMMI 5 E 6 DEL CGS E A CARICO DELLA SOCIETÀ TOR SAPIENZA SRL , AI SENSI DELL'ART. 4 COMMA 2 DEL CGS, PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA.

IL Procuratore Federale Interregionale f.f. ed il Procuratore Federale Interregionale Aggiunto; letti gli atti della attività di indagine, espletata in merito agli accertamenti relativi ad una condotta violenta posta in essere da un asserito dirigente della società Tor Sapienza, nei confronti di un calciatore della società Viterbese Castrense, in occasione dirigenti della gara Tor Sapienza – Viterbese Castrense del 26/11/2016 valevole per il Campionato Allievi Regionali Eccellenza Fascia "B"; hanno iniziato ad ascoltare inizialmente calciatori, tecnico e panchina della squadra del Tor Sapienza, nella gara in riferimento.

Successivamente a seguito della notificazione della comunicazione di chiusura delle indagini sono stati nuovamente ascoltati il tecnico Emanuele Prece ed il dirigente Giuliano Ridolfi.

Il Prece, nella prima audizione affermava di avere nel corso della gara trattenuto il pallone che era uscito fuori dal campo di gioco, nascondendolo sottola maglia.

Nella successiva audizione, effettuata su richiesta dello stesso tecnico, affermava di non aver nascosto il pallone sotto il giubbotto, ma di averlo trattenuto per ritardare la rimessa laterale.

Il calciatore Fondi Luca, della società Viterbese Castrense, interpellato sulla vicenda dichiarava che mentre tentava di recuperare il pallone uscito dal terreno di gioco, veniva colpito agli organi genitali da un terzo soggetto, appartenente alla società Tor Sapienza, e cadeva in terra.

A questo punto, la Procura ha ritenuto di procedere, per un approfondimento d'indagine, sull'identificazione dell'aggressore del calciatore, ad uno stralcio della posizione del tecnico Prece Emanuele, deferendolo a questo Tribunale Federale Territoriale per violazione dei doveri di osservanza delle norme e degli atti federali, nonché dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis, comma 1 e art. 12, commi 5 e 6 del C.G.S..

La società A.S.D. TOR SAPIENZA S.R.L. è stata deferita per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art 4, comma 2 del C.G.S.

Alla riunione indetta dallo scrivente Tribunale Federale Territoriale, per il giorno 19 aprile 2018, era presente, in rappresentanza della Procura Federale l'Avv. Francesco Bevivino e l'Avv. Paolo Liberati per la società A.S.D. Tor Sapienza S.R.L.

La Procura Federale ha concluso per l'affermazione di responsabilità dei deferiti e l'irrogazione della sanzione di n°3 mesi per Prece Emanuele e l'ammenda di Euro 300,00 a carico della società Tor Sapienza.

Il rappresentante della società ne ha chiesto il proscioglimento, rilevando come l'allenatore sia stato allontanato a fine anno, anche in ragione di tale comportamento.

Il Tribunale Federale Territoriale, ritiene che i fatti di cui al deferimento siano provati in ragione della dichiarazione confessoria del deferito, che ha ammesso di aver trattenuto il pallone per ritardare la ripresa del gioco.

Riguardo alle sanzioni, ritenuto il fatto assolutamente di lieve entità, pur stigmatizzando il comportamento del tecnico che nelle categorie giovanili deve osservare un comportamento teso ad insegnare la lealtà sportiva, oltre che la tecnica di gioco, ritiene congruo applicare la sanzione di giorni 15 di squalifica all'allenatore Prece Emanuele.

In forza del principio sancito dall'art.4, comma 2 del C.G.S., assumendo le giustificazioni della società, va irrogata a quest'ultima l'ammenda di Euro 100,00.

Per tutto quanto sopra, questo Tribunale Federale Territoriale

DELIBERA

Di affermare la responsabilità dei deferiti per le violazioni loro ascritte, infliggendo agli stessi le seguenti sanzioni:

- Emanuele Prece, squalifica per n°15 giorni;
- A.S.D. TOR SAPIENZA S.R.L., ammenda Euro 100,00.

Si trasmette agli interessati.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.

Pubblicato in Roma il 20 aprile 2018

IL SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Melchiorre Zarelli